
Legge regionale 02 maggio 2011, n. 14

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 02.05.2011)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera r) dello Statuto;

Visto l'articolo 51 dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, della Fondazione Parco nazionale della pace;
2. è opportuno, per dare maggiore forza alla Fondazione Parco nazionale della pace, consentire alla Regione Toscana di partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione;
3. è opportuno che tale partecipazione sia sancita quanto prima, per consentire il perfezionamento del procedimento costitutivo, e pertanto la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

si approva la presente legge

Art. 1

Inserimento del comma 1 bis nell' articolo 7 della l.r. 38/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente comma

“1 bis. La Regione Toscana partecipa quale socio fondatore alla fondazione di cui al comma 1.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.